



Ferrobonus 2024/2025 Pubblicato il decreto direttoriale con la modulistica per la richiesta dell'incentivo

FAI INFORMA 199/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che nella sezione del sito del MIT "[Ferrobonus 2023-2026](#)" è stato pubblicato il [decreto direttoriale n. 103 del 10 ottobre 2024](#), con le istruzioni per la presentazione delle domande di accesso al contributo Ferrobonus anno 2024-2025.

Il periodo di incentivazione oggetto del decreto in esame comprende il traffico ferroviario intermodale effettuato dal 21 ottobre 2024 al 20 ottobre 2025, rispetto al quale l'istanza per il contributo potrà essere presentata entro il 30 ottobre 2024, all'indirizzo PEC dg.sli@pec.mit.gov.it, utilizzando i modelli di cui ai seguenti allegati (tutti prelevabili dalla sopra citata sezione del sito MIT):

- l'allegato 1 contenente la domanda di accesso ai contributi;
- l'allegato 2, solo per i nuovi beneficiari, contenente la dichiarazione sostitutiva relativa ai treni*km commissionati nel triennio 2018 – 2019 – 2020;
- l'allegato 3 esclusivamente per le imprese beneficiarie configurabili come operatori di trasporto combinato (MTO) come definito nel Regolamento n. 134/2023.

L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi "*Ferrobonus 2023-2026*", continuano ad essere disciplinati nel Regolamento generale di cui al [decreto interministeriale \(MIT-MEF\) 30 agosto 2023, n. 134](#), valido fino al 2026. A questo proposito, ricordiamo che la domanda di accesso al contributo può essere presentata dalle imprese che commissionano direttamente i treni Km, ovvero gli operatori del trasporto multimodale (MTO) che acquistano treni per conto della loro clientela. In quest'ultimo caso gli operatori del trasporto multimodale saranno tenuti a ribaltare il 50% del contributo ricevuto a favore dei propri clienti, previo buon esito della verifica di regolarità condotta dall'MTO sul portale dell'Albo degli autotrasportatori (vedi art. 10 del medesimo Regolamento). Il ribaltamento dovrà avvenire entro 60 gg dal ricevimento, sotto forma di rimborso diretto o di sconto per i successivi servizi prestati; nei successivi 30 gg,

l'MTO dovrà trasmettere al MIT la documentazione atta a comprovare il ribaltamento per ciascun cliente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del nuovo d.d, il diritto al contributo dovrà essere comprovato a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento (21 ottobre 2024 – 20 ottobre 2025), in ragione dei treni*km effettuati – così come previsto dagli articoli 5 e 12 del Regolamento n. 134/2023 – trasmettendo al MIT il modello di cui all'allegato 4 (modello di rendicontazione) e copia dei contratti con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi relativi ai trasporti effettuati; il tutto dovrà avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza di ciascun periodo di riferimento (articolo 12, comma 1 del Regolamento n. 134/2023)

Per coloro che ne facciano richiesta, il pagamento del contributo potrà avvenire con la modalità "acconto – saldo". L'acconto sarà calcolato sulla base della percorrenza media così come da dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 2, mentre il saldo sarà calcolato a consuntivo sulla base del volume di traffico rendicontato (allegato 4) e riconosciuto ammissibile.